

# Un accordo, tante contraddizioni

Ecco cosa prevede la **nuova intesa tra Italia e Svizzera sulla fiscalità** dei frontalieri e i **rischi che comporta** la creazione di due categorie di lavoratori

di Giuseppe Augurusa\*

Contro ogni previsione, la storia infinita dell'accordo fiscale pare volgere al termine. Il 23 dicembre le delegazioni dei due Governi hanno siglato il trattato internazionale che determina le nuove regole dell'imposizione fiscale per i lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, superando le regole dello storico accordo del 1974 e di quello, mai recepito, del 2015. Poche ore dopo, il ministero dell'Economia sottoscrive con i rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri di Cgil, Cisl e Uil e le associazioni dei Comuni di frontiera, un memorandum d'intesa integrativo volto a determinare condizioni di miglior favore rispetto al trattato.

Il primo supera "l'anomalia" svizzera della tassazione esclusiva nel paese di lavoro, attraverso la tassazione concorrente tra i due Stati, secondo lo schema Ocse contro la doppia tassazione (sul medesimo reddito), largamente adottata nei paesi di confine italiani. Il secondo invece, la vera novità rispetto a tutte le intese passate, prevede una serie d'impegni che il Governo italiano assume con i rappresentanti dei lavoratori e delle comunità locali al fine di mitigare le sperequazioni su retribuzioni e risorse pubbliche trasferite ai Comuni che il nuovo sistema inevitabilmente introdurrà.

## Il sistema d'imposizione concorrente

Ma andiamo per ordine. Il sistema dell'imposizione concorrente (non della doppia imposizione) stabilisce una prima ritenuta alla fonte nel paese di lavoro, una dichiarazione del reddito imponibile in Italia ottenuta sottraendo dal reddito lordo le tasse pagate alla fonte, il secondo pilastro previdenziale, un credito d'imposta sotto forma di franchigia, detrazioni



e deduzioni per familiari a carico. I lavoratori soggetti a questo nuovo trattamento, solo a partire dall'approvazione della legge nei due Parlamenti, dovranno quindi pagare su questa seconda parte le tasse anche in Italia secondo le aliquote Irpef qui previste. Verosimilmente, considerati i tempi parlamentari, la norma di adozione e, da ultimo, la crisi di Governo è presumibile che l'entrata in vigore non avvenga prima del 1° gennaio 2024.

## Vecchi e nuovi

In proposito, il memorandum da noi siglato ha inserito alcune questioni fondamentali: una clausola di salvaguardia che esclude dal nuovo sistema tutti i frontalieri in attività anche parziale, dotati cioè di una posizione fiscale nel periodo tra il 31 dicembre 2018 e la data

di entrata in vigore della legge. Maturando un diritto soggettivo per l'intera vita lavorativa, mantengono il sistema del 1974 (nell'ipotesi del 2015 il sistema sarebbe stato modificato per tutti); l'impegno del Governo italiano a modificare tanto la franchigia portandola a 10mila euro (che, prevista per tutti i frontalieri italiani dall'entrata in vigore della legge, si incrementerà rispetto agli attuali 7.500), quanto a una ridefinizione dei contributi previdenziali nel calcolo dell'imponibile fiscale; misure entrambe volte a ridurre la differenza tra "vecchi" e "nuovi" che il nuovo sistema determinerà per effetto della porzione tassata in Italia. Non sfugga come il periodo definito ricomprenda la fase più acuta della crisi pandemica, con il suo carico di licenziamenti e mancati rinnovi stagionali, fatto che per-

mette di ricomprendere nella salvaguardia anche coloro che, perso il posto di lavoro (maggiormente tutelati dall'impegno ottenuto rispetto alla Naspi calcolata sulla retribuzione percepita), ritrovassero una nuova occupazione.

## Nuovo sistema dei ristoranti

Insieme alle comunità locali infine, il memorandum ha definito il nuovo sistema dei ristoranti fiscali che, invariato fino al 2033, passerà dall'anno successivo a una quota di trasferimenti per i 361 Comuni nella fascia dei 20 chilometri, garantiti dallo Stato italiano, pari a 94.837.042 franchi, che corrispondono al gettito della tassazione alla fonte dei 64.679 frontalieri del 2019. L'importo così fissato potrà essere gestito dalle comunità locali fino al 50% a garanzia dei servizi e del

funzionamento amministrativo. Tutto bene quindi? Certo che no. La scelta di separare in futuro i trattamenti dei lavoratori con il rischio di favorire ulteriori occasioni di dumping salariale è stata una scelta degli Stati, contestata anche da noi, nei confronti della quale avevamo due scelte: astenerci o accompagnare alla determinazione dei Governi misure che ne mitigassero gli effetti. La responsabilità ci ha indicato la seconda strada. Siamo tuttavia convinti che l'avvio della discussione parlamentare finalizzata al recepimento, quanto l'apertura in primavera del tavolo sullo Statuto dei lavoratori frontalieri, sarà l'occasione per affrontare le tante contraddizioni che restano ancora aperte nel lavoro di frontiera.

\*Responsabile nazionale frontalieri Cgil e Cisl

## Impressum area frontalieri

Camera del Lavoro Territoriale di Como  
Via Italia Libera 23, Como  
Redazione: Andrea Quadroni  
Impaginazione: area  
E-mail: andrea.quadroni@gmail.com

## Tutela legale oltre confine

La Cgil estende le prestazioni per i lavoratori transfrontalieri in Svizzera, grazie alla collaborazione con Unia e con uno studio di Lugano

Estesa la tutela legale ai lavoratori transfrontalieri in Svizzera. È stata sottoscritta la convenzione fra la Cgil di Lombardia e Piemonte, la struttura nazionale dei lavoratori frontalieri e uno studio legale di Lugano, finalizzata a garantire la tutela vertenziale e giuridica dei lavoratori che prestano la propria attività nei cantoni di confine, ma residenti in Italia.

La convenzione, la prima per la Confederazione generale del lavoro con un paese estero di confine, rappresenta, di fatto, un'estensione del campo di applicazione delle tutele soggettive a favore di lavoratori che, fino a oggi, faticavano a trovare un luogo per la presa in carico dei loro bisogni: ciò avverrà con la convenzione appena firmata e sarà garantito dagli uffici vertenze di Cgil Lombardia e Piemonte e, attraverso questi, dal legale. La con-



I firmatari della Convenzione

venzione è stata stipulata in attuazione dell'accordo del 3 maggio 2019 tra la Cgil medesima e il sindacato Unia, ai

sensi dell'accordo di doppia affiliazione, al fine di promuovere la più ampia ed efficace assistenza legale dei lavora-

tori e delle lavoratrici iscritti a organizzazioni sindacali affiliate italiana e svizzera.

L'estensione delle tutele legali riguarderà i lavoratori frontalieri (che prestano la propria attività in uno dei cantoni di confine e residenti in Italia anche oltre i 20 chilometri dal confine di Stato e che, di norma, attraversano la frontiera quotidianamente), e lavoratori distaccati transnazionali (con un datore di lavoro con domicilio o sede sociale in Italia che forniscono una prestazione lavorativa nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione o per un'impresa con sede in Svizzera, per una durata massima di 3 mesi per anno civile, non sottostà all'obbligo di un permesso di soggiorno per gli Stati membri dell'Ue e per i membri dell'Aels).

A titolo esemplificativo, ma non esaur-

stivo, il campo di applicazione delle tutele coprirà gli ambiti d'intervento tra cui: recupero credito salariale datore di lavoro solvente, recupero credito salariale datore di lavoro gravemente indebitato o fallito, disdetta ordinaria o licenziamento immediato, vertenze afferenti diniego, revoca di permessi; invalidità, infortunio, malattia e relativa casistica.

L'estensione delle tutele offerte dalla Cgil in collaborazione con Unia s'inscrive in un periodo di forti difficoltà che, per lavoratori transfrontalieri, si sommano alle difficoltà sanitarie ed economiche dell'intero mondo del lavoro determinate dalla pandemia, ai problemi di gestione e coordinamento internazionale che ha visto in questi mesi un incremento del contenzioso.